

**POSIZIONE RIGUARDANTE IL COMMA 2 DELL'ART. 19 DEL**

**D.L. 18/2020**

Come noto, il D.L. 18/2020 introduce all'art. 19 una fattispecie di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria speciale, con molteplici aspetti derogatori rispetto alla normativa generale disciplinata dal D. Lvo 148/2015.

La questione che si ritiene di maggior criticità attiene alla formulazione del secondo comma del citato articolo, il quale dispone che ***“i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”***

In ordine a siffatta disposizione si rileva quanto segue.

1. Al fine di poter dare un'interpretazione coerente sia con la lettera della norma sia dal punto sistematico, logico-giuridico e politico, l'assunto ***“fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”*** deve riferirsi esclusivamente all'assegno ordinario.

Una diversa interpretazione, che riferisca l'adempimento anche al trattamento ordinario di integrazione salariale, non potrebbe sussistere a meno di svuotare completamente di significato il primo periodo della disposizione in parola, la quale dispone la dispensa dall'osservanza dell'art. 14 del D.Lgs 148/2015.

Ad ulteriore conferma di ciò vi è anche da considerare come la locuzione oggetto di interpretazione sia posta immediatamente dopo l'inciso “assegno ordinario”.

Inoltre, va rilevata un'assonanza terminologica nella circolare Inps n. 176 del 2016, laddove al paragrafo 5.2 prevede che ai fini dell'accesso all'assegno ordinario si debbano svolgere adempimenti analoghi rispetto a quelli disciplinati dal menzionato art. 19 comma 2.

2. In secondo luogo, dal punto di vista della **ratio legis** è del tutto **evidente che la disposizione, in ogni caso, non risulta affatto applicabile alle imprese dell'industria e dell'artigianato edile.**

Come noto, il comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs 148/2015 dispone che *“per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del D. Lvo 148/2015 **si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative**”*.

Poiché la disciplina prevista dal D.L. 18/2020 introduce una fattispecie speciale, improntata alla semplificazione procedurale e alla deroga di numerosi adempimenti, sarebbe quantomai **in contrasto con lo spirito della norma, oltre che con qualsiasi assunto logico, la previsione di tali oneri in questa ipotesi accelerata rispetto alla procedura per l'accesso alle causali ordinarie integrabili, non connesse all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19.**

3. Da ultimo, tale procedura prevederebbe un ulteriore obbligo aggiuntivo rispetto alla procedura per l'ottenimento della CIGO fattispecie generale, proprio nel momento in cui le imprese e i lavoratori hanno necessità di procedure celeri tese ad un immediato ottenimento degli ammortizzatori.

Si reputa, pertanto, utile fornire ad ANCE tale documento in modo che funga da ausilio **per sostenere, con tempestività e determinazione**, le sopra evidenziate argomentazioni con i propri interlocutori istituzionali ed in modo particolare **con il Ministero del Lavoro e l'INPS, unitamente alla necessità di intervenire presso INPS perché rilasci rapidamente una procedura specifica per la Cassa ordinaria disciplinata dal D.L. 18/2020 ma che sia diversa da quella prevista per la CIGO per la cd. “zona rossa” ex art. 13 del D.L. 9/2020.** Ciò al fine di impedire i comportamenti abusivi, che ci vengono già segnalati, dei consulenti che si sono già attivati sfruttando le procedure delineate dall'INPS con circolare 38 e con messaggio 1118 del 12 marzo 2020 per l'accesso alla CIGO per le cd “zone rosse”.

19 marzo 2020

*Il Presidente*

*Luca Guffanti*

